

REGOLAMENTO (CE) N. 714/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 259/2001 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 259/2001 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito delle misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca.
- (2) Per garantire l'applicazione delle misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco, i pescherecci che, in virtù di una deroga, operano in zone con divieto di pesca, sono tenuti ad imbarcare osservatori per un numero minimo di bordate.
- (3) Per confermare che la pesca di pesci pelagici e di cicerelli non costituisce un pericolo per il merluzzo bianco, è necessaria la presenza di osservatori a bordo non solo dei pescherecci comunitari, ma anche delle navi di paesi terzi che pescano le specie suddette nelle zone di divieto delle acque comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 259/2001 è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. Osservatori comunitari vengono imbarcati, per un massimo di 50 bordate, sui pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque comunitarie alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1. Gli osservatori comunitari registrano le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 7.

2. La Commissione designa i pescherecci dei paesi terzi che intendono esercitare attività di pesca alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinati ad accogliere a bordo un osservatore comunitario. A tal fine, i capitani dei pescherecci dei paesi terzi o i loro rappresentanti comunicano alla Commissione, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di esercitare attività di pesca. Tale comunicazione comprende almeno le seguenti informazioni: nome, indicativo di chiamata e, ove del caso, numero di telefono e di fax del peschereccio, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del capitano o del suo rappresentante, data prevista di inizio delle attività.

3. Se un peschereccio di un paese terzo è designato per accogliere a bordo un osservatore, entro 72 ore dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 la Commissione comunica al capitano del peschereccio o al suo rappresentante il porto e l'ora di imbarco dell'osservatore comunitario.

4. Se il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante non si conformano alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, non possono esercitare attività di pesca nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1.

5. I capitani dei pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo un osservatore comunitario comunicano alla Commissione, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, la data in cui intendono cessare le attività di cui al paragrafo 1, precisando almeno il nome e l'indicativo di chiamata del peschereccio, il nome del capitano, la posizione geografica del peschereccio e il porto di sbarco previsto.

6. La Commissione comunica immediatamente al capitano il luogo e le modalità per lo sbarco dell'osservatore comunitario.

7. Il capitano di un peschereccio di un paese terzo designato per accogliere a bordo un osservatore comunitario prende tutte le disposizioni opportune per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore e mette a sua disposizione una cabina e un'attrezzatura di lavoro adeguate.

8. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni previste ai paragrafi 1 e 2.»

2) Nell'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«2. Entro il 1° giugno, la Commissione elabora una relazione esauriente sulle attività e le constatazioni degli osservatori imbarcati su pescherecci di paesi terzi.»